

AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO PER FRONTALIERI "G" UE/AELS CHE ESERCITANO UN'ATTIVITÀ LUCRATIVA INDIPENDENTE

1) Condizioni generali

La persona straniera cittadina UE-27/AELS¹ che intende esercitare un'attività lucrativa indipendente ottiene un permesso per frontalieri G UE/AELS della durata di 5 anni.

L'attività può essere iniziata al momento dell'inoltro della richiesta all'Ufficio della migrazione (UM).

In caso di seri dubbi sul carattere effettivo e durevole dell'attività, le competenti Autorità cantonali hanno la possibilità di esigere nuovi mezzi di prova durante il periodo di validità del permesso. Documento che potrà essere revocato nel caso in cui le condizioni della concessione non fossero più adempiute.

2) Obblighi nei confronti delle Autorità

La persona straniera cittadina UE27/AELS che esercita un'attività indipendente sottostà ai medesimi obblighi e condizioni previsti per i cittadini svizzeri sia per quanto concerne la legittimità della professione esercitata, sia riguardo gli obblighi di notifica nei confronti delle Autorità competenti (es.: Ufficio circondariale di tassazione, Istituto assicurazioni sociali, Ufficio controllo degli abitanti, ecc.).

Si rammenta che l'esercizio di un'attività nell'ambito del settore sanitario è sottoposta ad autorizzazione da parte dell'Ufficio competente. Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio di sanità, Bellinzona, tel. 091 814 30 45, e-mail dss-us@ti.ch.

Il mancato rispetto di tali obblighi è perseguibile con delle sanzioni da parte delle competenti Autorità.

La persona straniera deve informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.

Qualsiasi modifica delle generalità, nazionalità, stato civile, indirizzo e/o luogo di residenza all'estero deve essere notificata dalla persona straniera, entro **14 giorni**, all'Ufficio della migrazione (UM).

La notifica della cessazione del rapporto d'impiego deve essere notificata entro **14 giorni** all'UM.

Le notifiche non svincolano dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.

Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM almeno **14 giorni** prima della scadenza.

3) Osservazioni aggiuntive

Il permesso conferisce il diritto a pernottare in qualsiasi Comune situato all'interno del Paese. Il frontaliere ha l'obbligo di uscire dalla Svizzera almeno una volta alla settimana e di notificare la propria presenza all'Ufficio del controllo abitanti competente del luogo in cui pernotta.

Il ricongiungimento familiare non è consentito.

Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet www.ti.ch/migrazione.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006, il 1°.06.2009 e il 1°.01.2017, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16.12.2005, la relativa Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24.10.2007, possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Fellerstrasse 21, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione ed il relativo regolamento.

Nei siti: www.admin.ch, www.sem.admin.ch, www.ti.ch, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

¹ Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein